



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Tabella equiparazione per il personale del Corpo Forestale dello Stato

Il Siulp dice NO all'equiparazione degli ispettori alla II area funzionale. Lettera al Ministro Alfano

"Pregiatissimo Ministro Alfano,

Roma, 17 novembre 2016 Al Ministro dell'Interno Angelino Alfano

abbiamo appreso che il Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 177/2016, sta definendo una Tabella di equiparazione tra il personale del Corpo Forestale dello Stato e quello del comparto Ministeri del tutto analoga a quella prevista dal Ministero della Difesa con riferimento al ricollocamento degli esuberanti del personale delle Forze Armate.

Una Tabella che, se approvata, concretizzerebbe un declassamento senza precedenti del personale dell'intero comparto sicurezza, equiparando il personale del ruolo Ispettori nella II Area Funzionale e, a cascata, retrocedendo tutti gli altri ruoli.

Come sa, rispetto alla Tabella elaborata dalla Difesa, abbiamo già rappresentato la problematica anche al Dipartimento. Questa nuova bozza di Tabella ci preoccupa ancora di più, atteso che conferma quanto previsto in ambito Difesa e riguarda il personale civile del Corpo Forestale dello Stato.

Nell'ambito degli Uffici Centrali e periferici dell'Amministrazione della P.S., i danni, in termini di efficienza ed efficacia dei servizi prestati, sarebbero incalcolabili per effetto delle previsioni normative che regolano la dipendenza funzionale e gerarchica tra appartenenti alla Polizia di Stato e dipendenti civili dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Peraltro, l'emanazione della stessa risulta ancor più inaccettabile, se si considera che si sta definendo il riordino dei ruoli del comparto sicurezza, ovvero quel provvedimento che doveva e deve servire a recuperare gli anni persi ed a riequilibrare il gap accumulato rispetto al resto del pubblico impiego.

Nel ribadire le ragioni ed i nefasti effetti che l'emanazione di una simile Tabella comporterebbe nell'ambito della Polizia di Stato, già ampiamente descritti e documentati nella precedente a Lei indirizzata, Le chiediamo un Suo autorevole intervento volto a scongiurare l'emanazione dei cennati DPCM.

RingraziandoLa per la cortese disponibilità, restiamo in attesa di un cortese riscontro."

FLASH nr. 46 - 2016

- Tabella equiparazione per il personale del CFS: lettera al Ministro Alfano
- Coincidenza della giornata programmata per il rientro pom.no con una giornata di permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione
- Servizi di sicurezza e soccorso in alta montagna. Comunicato
- Concorsi per l'accesso e la progressione interna alla Polizia di Stato
- Le modifiche ai concorsi vanno pubblicate all'albo
- I provvedimenti delle commissioni concorsuali sono adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri dalle stesse predeterminati
- Riposo per donazione di sangue
- Possibilità di corrispondere nella medesima giornata l'indennità per servizi esterni e per O.P.



Coincidenza della giornata programmata per il rientro pomeridiano con una giornata di permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione

Alcuni colleghi ci chiedono se si debba effettuare il rientro pomeridiano, previsto a completamento dell'orario d'obbligo, nella giornata in cui si partecipi ad una riunione sindacale su convocazione dell'Amministrazione.

Al riguardo, bisogna anzitutto rammentare che il Dipartimento della P.S. con nota 557/RS/01/41 del 29 agosto 2014 ha diramato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica nr. 5/2014, datata 20 agosto 2014, relativa alle prerogative sindacali nelle pubbliche Amministrazioni come rideterminate dall'articolo 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del'11 agosto 2014.

La citata circolare, alla pagina 4, fa espresso riferimento ai "permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione (DPR 164/2002 art. 32, comma 4 – DPR 7 maggio 2008 art. 40, comma 4 – DPR 7 maggio 2008 art. 23, comma 4) prevedendo, solo per le forze di Polizia ad ordinamento civile e per i Vigili del Fuoco, che *"per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'Amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può avvalersi dei permessi di cui all'articolo 32 comma 4 del DPR 18 giugno 2002 nr. 164. Gli ulteriori componenti delle delegazioni sindacali, che com'è noto possono essere composte da un massimo di tre rappresentanti, potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata"*.

Dal contenuto della circolare citata si desume inequivocabilmente che, in virtù dell'articolo 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del'11 agosto 2014, quando il dipendente della Polizia di Stato partecipa a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione deve essere considerato in permesso sindacale.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164, i permessi sindacali "sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni". Dal tenore della norma, soprattutto laddove la stessa esclude la retribuzione del lavoro straordinario e delle altre indennità accessorie, si evince che il permesso comporta l'esenzione dai servizi d'istituto e ricomprende l'intera giornata. Detta conclusione è, peraltro, confermata dalla circostanza che quando una organizzazione sindacale utilizza un permesso del proprio monte ore, in una giornata in cui è programmato il rientro (in caso di orario di lavoro articolato in cinque giornate lavorative), dallo stesso monte ore vengono detratte 9 ore corrispondenti all'intera prestazione giornaliera dovuta.

Detta interpretazione appare corroborata, altresì, dall'articolo 15 del D.P.R. 16 aprile 2009, nr. 51 il quale, dopo aver previsto al comma 1 che "la durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali", al successivo comma 1 bis soggiunge "al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi comprese le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 3 ed i riposi compensativi"; nonché dall'art. 9, comma 5 dell'A.N.Q. che recita: "nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro".

Pertanto, si deve ritenere che tra le assenze legittime che non comportano il

recupero delle ore di rientro vadano ricomprese a pieno titolo anche quelle per permesso sindacale.

Tutte le assenze legittime, allorquando coincidono con la giornata programmata per il rientro pomeridiano, in conformità al parere fornito in data 25 maggio 1996 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio relazioni sindacali, non comportano alcun recupero del rientro.

Al riguardo, lo stesso Dipartimento, in risposta a un quesito del SIULP, ha ribadito quanto precisato dalla Funzione Pubblica con le circolari nr. 8/1993 e 7/1995, e cioè che l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro che non determina alcun effetto nei confronti degli istituti a essa connessi. Ciò comporta che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi, anche se esse vengono a verificarsi in un giorno dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative in cui sia previsto il rientro. In dette eventualità non si deve dunque, procedere a alcun recupero atteso che trattasi di normali assenze, in normali giornate di lavoro.

Sulla base di quanto precede, si può, dunque, concludere che il dipendente che partecipi ad una riunione su convocazione dell'Amministrazione, in una giornata in cui la programmazione preveda il rientro pomeridiano, in caso di orario di lavoro articolato in cinque giornate lavorative, non sia tenuto ad effettuare il rientro, o a recuperarlo e non debba effettuare qualsiasi altra prestazione essendo esclusa la corresponsione di indennità accessorie per lavoro straordinario o altro.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

**CESSIONE
DEL QUINTO**

**PRESTITO
CON DELEGA**

***I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16**

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 105 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (Io IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accord S.p.A., IBL Banca S.p.A., Consei S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Servizi di sicurezza e soccorso in alta montagna. No a rischi per personale, si applichi Regolamento



È stato avviato stamani presso il Dipartimento della pubblica sicurezza l'esame congiunto della bozza di circolare, trasmessa il 9 novembre scorso dall'Ufficio per le relazioni sindacali, mediante la quale la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato ipotizzava una radicale modifica del dispositivo dei Servizi di sicurezza e soccorso in alta montagna nella stagione 2016/2017 consistente in sintesi nel ridurre il numero di unità di personale impiegate da 228 a 140.

La delegazione ministeriale, guidata dal prefetto Dispenza, Direttore centrale per gli AA.gg. e dal vice prefetto Ricciardi, Direttore dell'Uffici per le relazioni sindacali, ha spiegato che detta riduzione delle unità era stata ipotizzata a causa dei concomitanti impegni straordinari derivanti dai recenti eventi sismici e dalla presenza di numerosi operatori utilmente posizionati in graduatoria all'interno di medesimi uffici, la cui operatività sarebbe compromessa da un massiccio prelievo.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali hanno fatto innanzitutto presente che il numero di 228 operatori utilizzati per la stagione 2015/2016 era già frutto del taglio di circa il 10% operato un anno fa da un apposito tavolo tecnico, i cui lavori sono culminati nell'approvazione del testo di una bozza di decreto del Capo della Polizia che approvando il Regolamento di quei servizi ribadisce la strategicità dei servizi in argomento come controllo del territorio e Polizia di prossimità.

Premesso che il Giubileo della Misericordia in corso ha senza alcun dubbio assorbito molto più personale della Polizia di Stato di quello attualmente richiesto per affrontare la criticità sismica, abbiamo evidenziato con forza che già con le 228 unità nel corso della passata stagione è stato molto difficile assicurare tutti i servizi, peraltro "dimenticando" l'Accordo nazionale quadro e che ulteriori tagli, anche piccoli, incidendo sui tempi di riposo, comprometterebbero le condizioni psicofisiche degli operatori mettendo in accettabilmente a rischio la sicurezza dei poliziotti.

Anche se l'Amministrazione si volesse assumere la responsabilità di regalare ad altri Corpi dello Stato la possibilità di sostituire la Polizia di Stato in un ambito che le porta grande lustro, in ogni caso qualsiasi intervento di rimodulazione al ribasso rispetto all'anno scorso contraddice lo spirito e la lettera di un provvedimento del Vertice del Dipartimento e, pertanto, potrebbe essere adottato solo dal Vertice del Dipartimento e non già da sue articolazioni.

D'altro canto il Regolamento contiene specifiche disposizioni che, pur nella trasparenza e mediante l'adozione di criteri oggettivi, consentono agevolmente di ovviare alle problematiche derivanti dalla contemporanea presenza di numerosi operatori utilmente collocati in graduatoria nell'ambito dei medesimi uffici e l'Amministrazione, preso atto di ciò, ha aggiornato la conclusione dell'esame congiunto ad una riunione da tenersi nei termini previsti dalla normativa.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Concorsi per l'accesso e la progressione interna alla Polizia di Stato

Con la nota 555/RS/01/67/1/004430 del 26 ottobre 2016, il Dipartimento della P.S., ufficio per le relazioni sindacali ha fornito risposta alla nota della Segreteria Nazionale del 14 settembre decorso, pubblicata sul nr. 37 del 17 settembre 2016 di questo notiziario. Riportiamo di seguito il testo della risposta del Dipartimento:

"Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che il concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per vice ispettore sta per concludersi in quanto è in corso la fase di valutazione dei titoli dei candidati.

Risulta, invece, in procinto di pubblicazione il bando per l'indizione del concorso interno a 216 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda, infine, le vacanze in organico accumulate nel ruolo dei sovrintendenti dal 2013 ad oggi, è in previsione, nell'ambito del progetto relativo al riordino delle carriere, un intervento che consenta di bandire un unico concorso, avvalendosi delle procedure semplificate analoghe a quelle già adottate".



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Le modifiche ai concorsi vanno pubblicate all'albo

Alcuni nostri lettori ci hanno posto il problema della legittimità dell'operato della P.A., allorché nelle procedure concorsuali si verificano variazioni o deviazioni dalla disciplina prevista dal bando di concorso, in relazione per esempio ai criteri di valutazione dei titoli o altro.

Le modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal bando di un concorso pubblico sono legittimamente pubblicate all'albo, senza che occorra che siano comunicate personalmente ai partecipanti. La pubblicazione nelle stesse forme previste per la comunicazione dell'originario bando di concorso costituisce, infatti, la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute. Il principio appare consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 5.2.2009, n. 638).

Si è trattato, in concreto, di casi in cui l'amministrazione aveva modificato le modalità di svolgimento della procedura selettiva, senza provvedere alla comunicazione personale delle integrazioni, bensì pubblicandole nelle stesse forme previste per il bando originario.

Il Consiglio di Stato ha sempre ritenuto legittima la procedura adottata dall'amministrazione sulla base del fatto che l'integrazione del bando era stata debitamente pubblicata, nelle stesse forme previste per la comunicazione dell'originario bando di concorso. A tale proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che, non era necessaria alcuna comunicazione personale agli originari partecipanti alla procedura. Come costantemente affermato dal medesimo giudice – anche nelle decisioni più risalenti – la pubblicazione nell'albo di delibere con le quali si modifica la precedente disciplina prevista in un bando di concorso costituisce la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute (cfr. ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 15.1.1990 n. 32).

I provvedimenti delle commissioni concorsuali sono adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri dalle stesse predeterminati



Appare più che mai attuale il problema della sindacabilità dei provvedimenti delle commissioni concorsuali che rilevano l'inidoneità alle prove scritte e non ammettono alla prova orale.

Al riguardo va detto che una giurisprudenza consolidata ha, da sempre, ristretto gli spazi per censurare le determinazioni delle commissioni esaminatrici sulla base del principio che i provvedimenti delle medesime commissioni vanno, di per sé, considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Detto principio lo ritroviamo, in ultimo, enunciato dal TAR Veneto, Venezia, sezione I, nella decisione del 4 agosto 2010 n. 3439. Ma si tratta di una opinione ormai consolidata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, CdS, IV, 4 maggio 2010 n. 2544; 14 aprile 2010 n. 2088).

La vicenda di fatto ha riguardato l'impugnazione di un provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso per l'abilitazione all'attività forense sul presupposto della mancanza di qualsivoglia motivazione a sostegno del voto numerico espresso dalla commissione in violazione delle norme sul procedimento amministrativo; l'illogicità dei voti negativi assegnati agli elaborati, peraltro privi di qualsivoglia segno di correzione, e senza alcun errore né ortografico né di diritto.

Seguendo un indirizzo interpretativo ormai consolidato del Consiglio di Stato, il Tribunale ha rigettato l'impugnazione, osservando che i provvedimenti della commissione esaminatrice che dichiarano l'insufficienza delle prove scritte vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità della predisposizione di una griglia volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione.

Il TAR rileva che il giudice della legittimità non può entrare nel merito del giudizio negativo espresso dalla competente commissione sulle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, posto che a detto giudice è consentito solo sindacare la presenza di macroscopici profili di illogicità o erroneità (cfr., da ultimo, CdS, IV, 4 maggio 2010 n. 2557, TAR Toscana, II 3 marzo 2010 n. 587).

Viene esclusa la sindacabilità della sufficienza dell'intervallo temporale nel quale ricade la valutazione di un elaborato (CdS, VI, 24 settembre 2009 n. 5725, TAR Toscana, II, 3 marzo 2010 n. 587; TAR Lazio, Roma, I, 1 marzo 2010 n. 3149), e che possa costituire vizio l'assenza di segni grafici tesi a evidenziare errori, inesattezze o carenze dell'elaborato, ovvero la mancata esposizione nei verbali della seduta dei profili di lacunosità della prova (CdS, IV, 13 gennaio 2010 n. 60; TAR Lazio, Roma, I, 1 marzo 2010 n. 3149): in base alla legge, la Commissione giudicatrice deve svolgere un'attività di valutazione, non già di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato (TAR Napoli, VIII, 3 febbraio 2010 n. 542).

A tale proposito, occorre far presente che detto indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato è stato di recente sottoposto al vaglio di legittimità, innanzi alla Corte Costituzionale, dal TAR Lombardia, con Ordinanza 6 aprile 2010 n. 63. La

citata ordinanza di rimessione obietta che per consentire al giudice amministrativo di operare il suo sindacato cd "indiretto" sulla logicità e correttezza della valutazione che ne ha compiuto l'amministrazione, anche sulla base della verifica della attendibilità del criterio scientifico applicato, è necessario che la stessa rappresenti, attraverso la motivazione, i parametri tecnico-scientifici che ha ritenuto di fare propri ed il modo in cui essi sono stati applicati al caso concreto. In difetto di tale esternazione non appare possibile operare il sindacato "indiretto", e tale vizio di trasparenza si pone in inevitabile contrasto con il principio di imparzialità, a danno della posizione di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini di fronte all'esercizio del potere amministrativo.

Riposo per donazione di sangue

Se programmo una donazione sangue sul giorno di fruizione del c.d. "giorno libero" prima della pubblicazione della programmazione settimanale, si ha diritto al recupero del giorno libero?

Se invece si comunica la donazione sangue in data successiva alla pubblicazione della programmazione settimanale la cosa cambia?

Il Riposo per donazione di sangue è previsto dalla legge 13 luglio 1967 nr. 584 che parla di "diritto a una giornata di riposo e alla corresponsione della normale retribuzione per il dipendente che doni il proprio sangue in modo "gratuito".

A norma dell'articolo 1 della legge 584 e dell'articolo 3 del D.M. di attuazione dell'8 aprile 1968, la giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.

La circolare 333.A/9809.H.G del 17 febbraio 1993 prevede che, a maggior chiarimento delle disposizioni dettate in ultimo dalla legge nr. 107 del 4 maggio 1990 e a chiarimento delle direttive dettate dalla precedente circolare 559/D/6/25 del 19 gennaio 1993, i lavoratori della Polizia di Stato hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione. Detto giorno di riposo deve essere concesso su istanza dal Capo dell'Ufficio e non è computabile ai fini della durata massima del congedo straordinario. Trattandosi di assenza autorizzata dal servizio è necessario che in quel giorno il dipendente sia in servizio. Invero, non si giustificerebbe una richiesta inoltrata per un giorno festivo o nel quale non si debba prestare servizio.

Inoltre, ai sensi della circolare 557/RS/011131/4616 del 5 settembre 2012, se il permesso è richiesto in una giornata in cui il turno di servizio sarebbe stato sul pomeriggio, sera o notte, poiché non c'è coincidenza tra l'orario in cui si sarebbe dovuta effettuare la donazione di sangue e il turno di lavoro da espletare, l'interessato in tale situazione dovrà prestare regolare servizio.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Possibilità di corrispondere nella medesima giornata l'indennità per servizi esterni e l'indennità per ordine pubblico

Per corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute in ordine alla possibilità di retribuire nella medesima giornata l'indennità per servizi esterni e l'indennità per ordine pubblico, si fa presente che con la Circolare 333-G/-C.D.I/n°40/04 del 10 dicembre 2004, la direzione centrale per le Risorse Umane - Servizio TEP del Dipartimento della P.S. ha ribadito che l'indennità per servizi esterni non è cumulabile con l'indennità di ordine pubblico, come precisato, peraltro, con la circolare del servizio ordinamento e contenzioso nr. 333-a/9802.B.B.5.4 del 31 maggio 1996, e che, pertanto, non risulta possibile remunerare con entrambe le suddette indennità un medesimo servizio svolto da un operatore di polizia nella stessa giornata lavorativa.

Tuttavia, precisa il Dipartimento, *"si ritiene di dover osservare che l'articolo 9 del d.p.r. 164/2002 ha rivisto il criterio di attribuzione dell'indennità per servizi esterni, prevedendo la corresponsione della predetta indennità anche nei confronti del personale impiegato in servizi la cui durata non sia inferiore a tre ore, fermo restando gli altri presupposti. Inoltre, l'articolo 10 del citato d.p.r. 164/2002 ha previsto la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 10 comma 1 del d.p.r. 147/90 per ciascun turno di servizi di ordine pubblico della durata di almeno quattro ore.*

Ciò premesso, si evidenzia che si potrebbe verificare il caso in cui un operatore di polizia effettui un servizio remunerabile con l'indennità per servizi esterni e, nella medesima giornata, un ulteriore servizio distinto dal precedente per il quale ricorrano le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico.

In questa eventualità, è possibile remunerare entrambi i servizi con rispettiva indennità, anche se svolti nella stessa giornata lavorativa, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalle attuali disposizioni per l'erogazione dei singoli emolumenti".

Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto



*Cari colleghi,
nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:*

IT85Y0760103200000088746003

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07501751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2002/2007 del R.D. 30/03/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario farsi riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Credito del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bn. Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano le valutazioni dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.